

## **Parte I “Procedimento relativo alla concessione del contributo”**

### **Definizioni:**

per imprese aperte al pubblico si intendono le imprese che svolgono la loro attività in locali ai quali possono accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti, la generalità degli utenti.

#### 1) Ente competente ad espletare l'attività istruttoria:

- A) Camera di Commercio della provincia nel cui territorio l'intervento viene realizzato;

#### 2) Ente e Struttura regionale competenti all'adozione del provvedimento finale:

- A) Regione Liguria;
- B) Servizio Sostegno allo Sviluppo del Sistema Produttivo;

#### 3) Durata del procedimento:

- A) 180 giorni, decorrenti dalla data di assunzione della domanda al Protocollo dell'Ufficio designato nell'ambito della Camera di Commercio competente per territorio;

#### 4) Presentazione della domanda:

- A) La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, deve essere spedita a mezzo di raccomandata postale alla Camera di Commercio competente per territorio;
- B) La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta al punto 9 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, secondo le modalità di cui all'art.38, comma 3, del D.P.R.n.445/2000;
- C) Ciascuna impresa può presentare una sola domanda in relazione anche a più unità locali. Nel caso vengano presentate più domande da parte della medesima impresa, il responsabile del procedimento deve valutare soltanto quella con data di spedizione anteriore. Nel caso esse abbiano la stessa data di spedizione dovrà essere valutata quella relativa all'unità locale dell'impresa con data di attivazione anteriore risultante dal Registro delle Imprese;
- D) Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata;
- E) Il termine per la presentazione della domanda decorre dal 15 novembre 2006 al 15 febbraio 2007 incluso.

#### 5) Imprese legittimate alla presentazione della domanda di contributo:

- A) Imprese commerciali che svolgono :
  - Attività di vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato, così come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto lgs. 31 marzo 1998 n.114;
  - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, su area privata in sede fissa, come disciplinata dalla legge n. 287/1991;
  - Attività di rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla l.22/12/1957 n.1293 e successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e successive modificazioni;
  - Attività di rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici, così come disciplinati dalla legge 2/4/1968 n.475 e successive modificazioni, dalla l. 8/11/1991 n. 362 e successive modificazioni e dalla l.r.4/4/1991 n.4;
  - Attività di vendita e distribuzione di carburanti effettuate in impianti stradali ed autostradali così come disciplinate dalla l.r.12/3/2003 n.5;
  - Attività di vendita all'ingrosso così come definita dall'articolo 1 lettera a) del Decreto Lgs 31 marzo 1998 n. 114;
  - Attività di vendita di merci al dettaglio effettuata su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni (articolo 1 lettera a) articolo 28 D.Lgs. 114/98)
  - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;

- Attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuate in punti vendita esclusivi, così come disciplinata dalla l.13/4/1999 n.108 e dal successivo D.Lgs 24/4/2001 n.170;
- B) Imprese artigiane come disciplinate dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3;
- C) Imprese turistiche come disciplinate dalla normativa vigente;

6) Requisiti delle imprese:

**A) Imprese commerciali**

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) attività iniziata almeno un anno prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese;
- c) superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Queste limitazioni si applicano oltre che nel caso di cui al punto 5 lettera A) paragrafo 1, anche per le attività contemplate ai paragrafi III) e IV) allorquando la vendita dei beni ivi indicati non abbia carattere esclusivo;
- d) unità locali nel territorio ligure;
- e) piccola e media impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;
- f) posteggi in concessione per dieci anni. Tale requisito vale per le imprese che svolgono la loro attività sulle aree pubbliche e sussiste solo se i posteggi in concessione sul territorio ligure rappresentino la maggioranza di quelli in capo all'impresa richiedente;

**B) imprese artigiane**

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- b) attività iniziata almeno un anno prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento. A tal fine rileva la data risultante dall'albo delle imprese artigiane;
- c) unità locali nel territorio ligure;
- d) piccola e media impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;

**C) imprese turistiche**

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) attività iniziata almeno un anno prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese;
- c) unità locali nel territorio ligure;
- e) piccola e media impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;

7) Iniziative e opere ammissibili al contributo

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, devono riguardare:

- A) l'acquisto e l'installazione di impianti di videosorveglianza, antifurto, antintrusione ed antirapina;
- B) l'acquisto ed installazione di:
  - cristalli antisfondamento;
  - porte di sicurezza e/o serrande;
  - armadi blindati;
  - casseforti;
  - sistemi di pagamento elettronici.

8) Contributo

- A) Il contributo regionale è pari al 40% delle spese ritenute ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di 6.000,00 euro, per ogni unità locale, ed è concesso nel rispetto del regime de minimis di cui alla vigente disciplina comunitaria;
- B) L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro su un periodo di tre anni;

- C) Il contributo concesso ai sensi della L.R. 10/2003 non è cumulabile, pena la revoca, con qualsiasi altra agevolazione economica concessa dallo Stato o da altri Enti o dalla Regione per il medesimo intervento.

9) Documentazione obbligatoria:

- A) Le domande presentate devono essere corredate dei seguenti documenti:
- descrizione dettagliata dell'intervento e delle caratteristiche tecniche dell'impianto che s'intende installare nei locali dove è espletata l'attività d'impresa;
  - copia dei preventivi di spesa;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la maggioranza dei posteggi in capo all'impresa richiedente sono sul territorio ligure (tale obbligo riguarda esclusivamente le imprese che esercitano la loro attività su aree pubbliche).

10) Criteri per la formazione della graduatoria:

- A) Ai progetti ritenuti ammissibili, tenuto conto della tipologia dell'esercizio, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Tabaccherie	)
Farmacie	(
Edicole	)PUNTI 3
Oreficerie	(
Impianti di erogazione di carburanti	)
Pubblici Esercizi	PUNTI 2
Altre tipologie	PUNTI 1

- B) Nei casi di imprese che svolgano attività mista, viene assegnato il punteggio previsto per l'attività maggiormente esposta al rischio della criminalità. Nel caso di attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti di vendita non esclusivi è attribuito il punteggio previsto per l'altra attività;
- C) In caso di parità di punteggio i progetti vanno ordinati in graduatoria in base alla data di spedizione della relativa domanda (fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata);
- D) Qualora permanga ancora una situazione di parità viene data precedenza all'impresa che, per prima, abbia iniziata l'attività in relazione alla quale è stato conseguito uno dei punteggi di cui al punto A);

11) Ulteriori disposizioni procedurali:

- A) L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Camera di Commercio della Provincia in cui è realizzato l'intervento, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- B) Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla LR 8/1991 ed al regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2 e successive modifiche;
- C) Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del medesimo al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda. Qualora il numero delle domande pervenute presso una singola Camera di Commercio superi il numero di 100, l'avvio del procedimento è effettuato con la modalità di comunicazione collettiva attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- D) Le domande irregolari od incomplete sono inammissibili, salvo che l'irregolarità o la incompletezza riguardi dati di cui la Camera di Commercio competente sia già in possesso;
- E) Nel caso di domanda regolare completa qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario procedere all'acquisizione di ulteriori dati ed informazioni, provvede alla richiesta, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, assegnando un termine perentorio non superiore a 15 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, decorso il quale il progetto è valutato in base alla documentazione agli atti;
- F) L'attività istruttoria si conclude nel termine di 120 giorni decorrente dalla data di assunzione della domanda al protocollo dell'ufficio designato nell'ambito della Camera di Commercio competente per territorio;
- G) Le Camere di Commercio comunicano alla Regione, entro 15 giorni dall'acquisizione del parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 13, comma 1, della l.r. 10/2003, le risultanze dell'attività istruttoria

da esse effettuata. In particolare, per le istanze ritenute ammissibili, occorre comunicare: I) il punteggio attribuito al progetto; II) la data di spedizione dell'istanza medesima; III) la data di inizio dell'attività dell'impresa, risultante dal registro delle imprese, in relazione alla quale è stato conseguito uno dei punteggi di cui al punto 10). Per le istanze ritenute inammissibili occorre comunicare la motivazione dell'inammissibilità;

- H) La Struttura Regionale competente, entro 60 giorni dal ricevimento dei risultati conclusivi dei procedimenti da parte di ogni Camera di Commercio, approva la graduatoria unica e la contestuale concessione di contributo alle singole imprese risultanti beneficiarie;
- I) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato a cura della Regione ai destinatari entro 30 giorni dall'adozione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

12) Casi di inammissibilità:

- A) Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 4 lettera A);
- B) Domanda non presentata alla Camera di Commercio competente per territorio, individuata ai sensi del punto 1) lettera A);
- C) Domanda spedita fuori dei termini;
- D) Domanda irregolare od incompleta, salvo che ricorrano le condizioni previste al punto 11 lettera D) ultimo capoverso;
- E) Domanda presentata da imprese diverse da quelle indicate al punto 5) lettere A), B), C);
- F) Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 6);
- G) Progetti che risultino già avviati alla data di presentazione della domanda;
- H) Progetti non conformi alle prescrizioni indicate al punto 7);
- I) Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;
- J) Impresa che abbia ottenuto negli ultimi tre anni, aiuti de minimis superiori a 100.000,00 euro;

13) Erogazione del contributo:

- A) L'Unioncamere Liguri, dopo che la competente Struttura della Regione Liguria con Decreto Dirigenziale ha approvato la graduatoria unica e la contestuale concessione di contributo alle singole imprese risultanti beneficiarie, provvede all'erogazione delle provvidenze sulla base delle comunicazioni rese dalle Camere di Commercio in ordine all'avvenuto adempimento, da parte dei beneficiari medesimi, degli obblighi ad essi imposti dal successivo punto 14 lettera C) del presente atto;
- B) I fondi per la liquidazione delle provvidenze sono trasferiti dalla Regione alle Camere di Commercio;
- C) Le disponibilità finanziarie possono essere integrate mediante l'apporto di risorse proprie da parte delle stesse Camere di Commercio o di altri soggetti pubblici o privati;
- D) I beneficiari che intendono rinunciare in tutto od in parte all'esecuzione dell'intervento debbono darne immediata comunicazione a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, alla competente Camera di Commercio;  
Per gli interventi realizzati solo parzialmente ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, potrà essere erogato un contributo proporzionale all'investimento realizzato.

14) Obblighi dei beneficiari:

**Comuni a tutti i beneficiari**

- A) L'iniziativa assistita con il contributo regionale deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione;
- B) Il beneficiario, per ottenere la liquidazione del contributo, dovrà presentare alla Camera di Commercio, entro il termine perentorio stabilito dalla lettera A) del presente punto 14, la seguente documentazione:
  - a) Le fotocopie delle fatture munite di regolare quietanza, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 contenente:
    - I. l'attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'intervento finanziato;
    - II. l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- C) Il beneficiario, fatto salvo il caso di cessione dell'azienda, non può trasferire la proprietà dei beni oggetto dell'agevolazione regionale per un periodo di almeno tre anni, decorrente dalla data di erogazione del contributo.
- D) L'indicazione dell'istituto di credito prescelto per il deposito del contributo con le relative coordinate bancarie ed il numero di conto corrente.

**Specifici per coloro che abbiano acquistato ed installato gli impianti di videosorveglianza:**

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
  - I. l'osservanza delle regole dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (cd privacy) con particolare riguardo all'avvenuta esposizione, all'interno ed all'esterno dell'esercizio di un cartello che informi i cittadini, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che essi possono esercitare sui propri dati;
  - II. l'osservanza, per il beneficiario che abbia personale dipendente, dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

**Specifici per coloro che abbiano acquistato ed installato gli impianti assoggettati alla Legge 46/90:**

- la dichiarazione di conformità degli apparecchi realizzati alla normativa vigente, rilasciata al committente dall'impresa installatrice.

## **Parte II “Procedimento relativo alla revoca ed alla riduzione del contributo”**

- 15) Ente competente ad espletare l'attività istruttoria:  
A) Camera di Commercio che ha esaminato la domanda di contributo;
- 16) Ente e Ufficio regionale competenti all'adozione del provvedimento finale:  
A) Regione Liguria;  
B) Servizio “Sostegno allo Sviluppo del Sistema Produttivo”;
- 17) Durata del procedimento:  
A) 180 giorni, decorrenti dalla data in cui la Camera di Commercio ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ovvero dal primo atto d'impulso;
- 18) Revoca del contributo:  
A) La Struttura Regionale competente, sulla base delle motivazioni trasmesse dalla Camera di Commercio, decreta la revoca del contributo e, nei casi in cui questa intervenga dopo la liquidazione dello stesso, anche il recupero della somma liquidata e degli interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione:  
a) quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 14 del presente atto;  
b) quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato con il contributo previsto dalla L.R. 10/2003 altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;  
c) quando il beneficiario abbia presentato dichiarazioni risultate non veritiere;
- 19) Riduzione del contributo:  
A) La Struttura Regionale competente, sulla base degli elementi trasmessi dalla Camera di Commercio, decreta la riduzione proporzionale della provvidenza concessa e l'eventuale recupero della somma non dovuta e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione quando il beneficiario abbia realizzato un investimento inferiore a quello per il quale il beneficio è stato attribuito;
- 20) Disposizioni procedurali:  
A) La fase istruttoria del procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la revoca o la riduzione del contributo viene effettuata dalla Camera di Commercio competente;  
B) Il predetto procedimento è attuato nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 8/1991 ed al regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2 e successive modifiche;  
C) Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio entro 10 giorni dalla sua designazione, dandone adeguata motivazione;  
D) Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti indicati dall'art. 11 della L.R. 8/1991 hanno diritto di intervenire nel procedimento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 12 della medesima legge;  
E) L'istruttoria ha la durata di 130 giorni;  
F) La Camera di Commercio comunica alla Regione, entro 10 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, la motivazione della revoca o della riduzione e della reiezione delle memorie o dei documenti eventualmente presentati ai sensi del sopracitato art. 12 della L.R. 8/1991;  
G) La Struttura Regionale competente, entro 40 giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie, decreta la revoca o la riduzione del contributo e l'eventuale recupero della somma dovuta e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione;  
H) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato ai destinatari a cura della Regione entro 20 giorni dall'adozione.